


Modulo Formativo introduttivo alla consulenza

COSA E' IL SOVRAINDEBITAMENTO

Nel 2021, 73,7 milioni di persone nell'UE erano a rischio di povertà, mentre 27,0 milioni erano gravemente svantaggiati materialmente e socialmente e 29,3 milioni vivevano in una famiglia a bassa intensità lavorativa. In Italia sono in condizione di povertà assoluta più di 1,9 milioni di famiglie (7,5% del totale da 7,7% nel 2020) e circa 5,6 milioni di individui (9,4% come l'anno precedente).

People at risk of poverty or social exclusion in the EU Member States

(% of total population, 2021)



Il sempre maggior numero di situazioni quali quelle sopra rappresentate ha generato da decenni l'interesse del legislatore italiano, il quale ha approntato nel tempo alcuni strumenti per fronteggiare, a determinate condizioni, situazioni di particolare gravità.

In primo luogo dobbiamo comprendere cosa intendere per sovraindebitamento. Ed infatti, non ogni situazione di difficoltà genera in automatico la possibilità di ricorrere agli strumenti previsti dalla legge.

Per sovraindebitamento oggi si intende «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative [...] e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza».

Per tutti i problemi connessi al sovraindebitamento e sugli strumenti per superarlo, è fondamentale il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, entrato in vigore il 15 luglio 2022, che ha sostituito i “procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio” che dal 2012, con l'entrata in vigore della l. 27 gennaio 2012 n. 3, conoscevamo.

COSA E' LA CRISI O L'INSOLVENZA

I concetti cui fa richiamo la definizione di sovraindebitamento sono dunque i seguenti:

- crisi del debitore, ovvero quella situazione che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;
- insolvenza del debitore, che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

L'insolvenza non deve essere connotata dal carattere della transitorietà, ma deve comportare un'incapacità di adempire regolarmente rispetto, non solo, alle scadenze pattuite, ma anche ai mezzi di pagamento e alla capacità di procurarseli.

Al fine di poter verificare la reale sussistenza di tale presupposto, non è sufficiente il mero confronto tra le sole attività e passività del debitore, ma occorre valutare la capacità di soddisfacimento dei creditori, nei modi e tempi ragionevoli.

LA MERITEVOLEZZA

Una delle caratteristiche delle procedure di sovraindebitamento da tenere in debita considerazione, ante e post riforma, è rappresentata dalla rilevanza attribuita alla “meritevolezza del debitore”.

E' quindi necessario individuare i criteri che permettono di distinguere il debitore meritevole di accedere a tali procedure rispetto al debitore non meritevole.

Al tal fine, è fondamentale esaminare le modalità mediante la quale il soggetto-debitore ha contratto le obbligazioni.

Il concetto di meritevolezza viene meno tutte le volte in cui il debitore abbia assunto obbligazioni con la consapevolezza, ovvero con la ragionevole previsione di non poterle adempiere.

Ne deriva da ciò che, deve escludersi la sussistenza di un accesso meritevole tutte le volte in cui il debitore abbia assunto obbligazioni, o sia ricorso al credito bancario, con la consapevolezza, ovvero la ragionevole previsione, che si sarebbe trovato nell'impossibilità di adempiere. Da ciò discende che la diretta conseguenza che, al debitore che ha colpevolmente causato il proprio sovraindebitamento, sarà negato l'accesso alle procedure ognqualvolta questi abbia contezza, o ne avrebbe dovuta avere – secondo diligenza – di non poter far fronte alle obbligazioni assunte. La ratio delle disposizioni è quella di evitare disinvolte ed incaute assunzioni di debiti, nella speranza di poter beneficiare di un procedimento che stralci i debiti con effetti esdebitativi. Questo perché l'istituto dell'esdebitazione è stato pensato dal legislatore quale mezzo per garantire una nuova chance a tutti quei soggetti schiacciati dal peso insostenibile di un debito insopportabile, che finirebbe per gravare non soltanto sul singolo, bensì anche sull'intero mercato economico.

QUALI SONO GLI STRUMENTI PREVISTI DAL CODICE DELLA CRISI DELL'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA?

1. La procedura di ristrutturazione dei debiti;
2. La liquidazione controllata del sovraindebitato;
3. L'esdebitazione del debitore incapiente.

Vediamo di cosa si tratta

1. LA PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Si applica al consumatore quando:

- E' in crisi: ovvero a causa di difficoltà economico finanziarie sia incapace di far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;
- E' insolvente, ovvero manifesti inadempimenti o altri fatti esterni che ne dimostrino l'impossibilità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- E' meritevole, ossia che non abbia determinato il sovraindebitamento per colpa grave o dolo.

2. LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO

E' il secondo rimedio specificamente previsto per il debitore consumatore in via alternativa o subordinata alla procedura di ristrutturazione. Si tratta di una sostanzialmente di una cessione dei beni di tutto il suo patrimonio.

Importante sottolineare che in questo caso non è richiesta la verifica di meritevolezza.

Il ricorso si presenta nelle stesse forme della procedura di ristrutturazione, anche senza l'ausilio di un difensore, ma con l'assistenza obbligatoria dell'OCC che, entro 7 giorni dall'incarico, informa Agenzia Entrate e gli altri uffici fiscali territoriali.

Se il debitore è insolvente, la domanda può essere presentata dai creditori, anche in pendenza di procedure esecutive individuali, se l'ammontare dei debiti scaduti è superiore a euro cinquantamila.

La procedura non si attiva se l'OCC, a richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.

Quanto alla apertura della liquidazione controllata, il Tribunale a seguito della richiesta dichiara con Sentenza l'apertura della liquidazione controllata.

3. L'ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE INCAPIENTE - L'ESDEBITAZIONE DELLA PERSONA FISICA

Il Codice della crisi d'impresa prevede due ipotesi di Esdebitazione: l'Art. 282 CCII (Esdebitazione di diritto) e l'Art. 283 CCII (Debitore incapiente).

Tali ipotesi consentono il diritto alla liberazione totale del soggetto sovraindebitato, tanto in ipotesi di liquidazione controllata dei beni relitti, quanto di incipienza.

La seconda ipotesi è specificamente rivolta al debitore, persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.

LE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO: UNA OPPORTUNITÀ

Le procedure esposte possono rappresentare un'opportunità importante per consumatori e persone fisiche che si trovano in difficoltà finanziaria, in quanto consentono di trovare una soluzione negoziata con i creditori e di evitare la perdita totale dei propri beni.

Tuttavia, è importante valutare attentamente la situazione soggettiva e le conseguenze delle diverse procedure prima di intraprendere qualsiasi azione.

Inoltre, è consigliabile rivolgersi a sportelli dedicati delle Associazioni dei Consumatori o a un professionista esperto in materia di crisi d'impresa per valutare le opzioni disponibili e decidere la soluzione migliore.